

PDL

Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio regionale della Toscana ha ritenuto necessario intervenire in sostegno del settore dello sport dilettantistico, alla luce del principio statutario di tutela e valorizzazione dell'attività sportiva, in quanto tale attività è volta al benessere psico – fisico della persona e in considerazione dell'emergenza coronavirus, che per finalità di prevenzione della diffusione del contagio ha imposto l'interruzione protratta delle attività sportive, determinando, oltre ad una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico.

Nel corso del periodo emergenziale il Consiglio regionale ha infatti approvato atti d'indirizzo quali la proposta di risoluzione 8 maggio 2020 , n. 311, la Mozione 11 maggio 2020 n. 2310 e l'ordine del giorno 10 maggio 2020, n. 1010 finalizzati ad impegnare la Giunta regionale in varie azioni di sostegno al settore sportivo. Fra queste: la sospensione dei canoni delle utenze per gli impianti sportivi, la costituzione di un fondo di solidarietà e rilancio per le società sportive dilettantistiche, l'impegno ad adoperarsi per la sospensione dei canoni dei mutui accesi per interventi su impianti sportivi, il supporto agli enti locali, con priorità ai piccoli comuni, per la sospensione dei canoni di concessione degli impianti, l'intervento presso l'Istituto di Credito Sportivo affinché sia garantita agli operatori del settore liquidità a tasso zero ed infine, più in generale, un rafforzamento delle politiche regionali per il sostegno allo sport con relativo incremento di risorse in bilancio.

Verificata tuttavia la disponibilità di euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 9 giugno 2020 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 – 3° variazione – Assestamento di bilancio", ritiene necessario offrire per la sola annualità 2020, coerentemente con gli indirizzi dati alla Giunta regionale il Consiglio regionale ritiene di approvare la presente proposta di legge al fine di offrire un sostegno economico diretto alle realtà fra le più colpite dalla crisi in atto, ovvero alle società sportive dilettantistiche che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica.

In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, la proposta di legge stabilisce che i contributi siano concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

In considerazione dei tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza ha reso opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La proposta di legge si compone di 6 articoli di cui di seguito si illustra il contenuto.

Articolo 1 – Finalità

La norma si compone di un comma ed enuncia che, in coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico – fisico della persona il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle società sportive dilettantistiche colpite dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

La disposizione si compone di un comma nel quale si stabilisce che la legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del

CONI che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.

Articolo 3 – Contributi

La norma si compone di 4 commi.

Al comma 1 è stabilito che il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti *una tantum* a favore dei soggetti di cui all'articolo 2. Al comma 2 si specifica che i contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate. Il comma 3 specifica che Il soggetto incaricato di ricevere le domande, ovvero il competente settore del Consiglio regionale, è tenuto ad accertare esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il tutto in omaggio al principio di semplificazione enunciato nel preambolo della pdl. Il comma 4 infine enuncia che i contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di 1.500,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Articolo 4 - Domande di concessione del contributo

I 3 commi della disposizione dettano le modalità di presentazione della domanda. Questa deve essere, sottoscritta dal rappresentante legale e deve essere redatta secondo le previsioni dell'avviso emanato dall'ufficio competente.

Articolo 5 -Erogazione del contributo e relazione

Il comma 1 della norma dispone che l'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il termine del 30 ottobre 2020.

Il comma 2 stabilisce i termini di rendicontazione prevedendo che entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentino una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Articolo 6- Norma finanziaria

Il comma 1 dell'articolo stabilisce la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 facendo fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale -esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “ Fondi ed accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “ Spese correnti” per l'importo totale di euro 1.556.719,50

L'articolo 7 - Entrata in vigore

Prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, per le ragioni indicate nel punto 6 del considerato del preambolo.